## LeggiOggi.it

# $28990 / 12$ 

REPUBBLICA ITALIANA<br>In nome del Popolo italiano<br>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

terza sezione penale

| Composta da | Sent. n. sez. $17 \Omega 2$ |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Felice Saverio Mannino | - Presidente - | UP - 20/06/2012 |
| Renato Grillo |  | R.G.N. 45883/2011 |
| Luigi Marini |  |  |
| Santi Gazzara |  |  |
| Gastone Andreazza | - Relatore - |  |

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso proposto da: P M , n. a Avellino il 07/06/1972;
avverso la sentenza del Gludice di Pace di Taormina in data 21/07/2011;
visti gil atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data $21 / 07 / 2011$ il Giudice di Pace di Taormina dichiarava colpevole $P$ del reato di cui all'art. 726 c . p. per avere in particolare preso il sole nudo su una spiaggia frequentata da numerosi bagnanti e lo condannava alla pena di euro $1.200,00$ di ammenda. Ha presentato ricorso l'imputato per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; questi, in sintesi, deduce che, come dichiarato dall'appuntato $S$ dei Carbinieri, intervenuto il giorno del fatto, l'imputato, contrariamente agli altri nudisti presenti sulla spiaggia, dileguatisi subito all'arrivo dei carabinieri, era rimasto serenamente in loco ad attendere i militari dopodiché, invitato a rivestirsi, lo
aveva fatto subito. Ciò denotava, secondo il ricorrente, l'assoluta inconsapevolezza dello stesso di versare in violazione di norma di legge, convinto com'era, data la presenza degli altri nudisti, di trovarsi in una zona "naturista"; di qui la mancanza della coscienza e volontà di violare la norma, dato anche che la spiaggia in questione, sebbene non recintata, era notoriamente frequentata da numerosi anni da nudisti.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Al di là della sostanziale censura in fatto in cui si risolve la doglianza, di per sé, dunque, inammissibile ove riguardata sotto il profilo del formalmente dedotto vizio di motivazione, non è riscontrabile in ogni caso neppure una errata applicazione dell'art. 726 c.p.; si è già affermato, da questa Corte, doversi escludere che la nudità integrale, a causa dell'evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nelia particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti (Sez. 3, n. 31407 del 27/06/2006, Bompadre, Rv. 235750; Sez. 3, n. 8959 del 03/07/1997, P.M. in proc. Gallone, Rv. 208445). Nella specie, il giudice di prime cure ha osservato che la spiaggia era frequentata, in maggioranza, da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso, sicché tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all'imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento, con conseguente irrilevanza, anche in astratto, di un errore di fatto ex art. $47 \mathrm{c} . \mathrm{p}$. a fronte della punibilità del reato, avente natura contravvenzionale, anche a titolo di colpa.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p.

## P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

## LeggiOggi.it

spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.


Il Presidente
Saverio Felice Mannino


DEPOSITATA IN CANCELLERIA


